

Crimini d' odio

Convegno 31/01/2022



Art. 604 bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Collocazione sistematica:

Codice Penale: Titolo XII «**Dei delitti contro la persona**», capo III «**Dei delitti contro la libertà individuale**»
sezione I-bis «**Dei delitti contro l'eguaglianza**»

Bene giuridico protetto dalla norma

La dignità umana: elemento essenziale della eguaglianza

Il bene giuridico protetto

“Non è costituito dall’ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta, ma dalla tutela della dignità umana come risulta dalla nozione di discriminazione recepita dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 215 del 2003 nel quale si fa esplicito riferimento alla dignità della persona”.

(Cass. sez. III, 13/12/2007)

La sentenza della Suprema Corte di cui sopra è datata, ma si deve ricordare che il testo dell’attuale norma incriminatrice è in buona parte riconducibile a quanto indicato nell’art.1 del D.L.122/1993 (c.d. decreto Mancino) che ebbe a sostituire una norma della legge n. 654/1975 (c.d. legge Reale).

Dal razzismo di Stato (leggi razziali del 1938) all'attuale norma incriminatrice

- Legge n.645/1952 (c.d. legge Scelba)
- Legge n.962/1967 (prevenzione e repressione del delitto di genocidio)
- Legge n.654/1975 (c.d. legge Reale –ratifica Convenzione di New York del 1966-)
- Legge n.205/1993 (c.d. legge Mancino – conversione in legge con modificazioni del D.L.122/1993)

Art.604-bis c.p.

Primo comma lett.a)

Propaganda o Istigazione all'odio razziale o etnico -Atti di discriminazione-

chi **propaganda** idee fondate sulla **superiorità** o **sull'odio razziale o etnico**

Ovvero

istiga a commettere **o commette atti** di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

Condotte

PROPAGANDA

DI IDEE } SUPERIORITA'
 } ODDIO RAZZIALE O
 } ETNICO

Reato di mera condotta -a forma libera-
Evento in senso giuridico (effetto offensivo della condotta)
Reato di pericolo concreto
Reato istantaneo
Elemento soggettivo: dolo generico
Tentativo non configurabile

ISTIGAZIONE (A DELINQUERE)

ISTIGAZIONE }
 } ATTI DI DISCRIMINAZIONE
COMMISSIONE }
 } VIOLENZA O ATTI DI PROVOCAZIONE

Reato di mera condotta
-a forma libera-
Reato di pericolo
Reato istantaneo
Elemento soggettivo: dolo specifico
Tentativo non configurabile



Definizioni

Hate speech

PROPAGANDA DI IDEE

La propaganda di idee è «la divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, tenendo conto del **contesto** in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione, con quello di libertà di espressione, onde valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto»

Cass. sez. I, 17/03/2021 n. 10335

(Sindaco di Alassio)

ODIO

«L'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo a un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La "discriminazione per motivi razziali" è quella, al contrario, fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti»

Cass. sez. V, 22/07/2019 n. 32862

(Europarlamentare)

Discriminazione

Art. 1 della Convenzione di New York (1966)

“sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”.

Art. 43 d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) -sia pure in esclusiva correlazione alla normativa in cui tale disposizione è collocata-

“Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

Istigazione / incitamento



Determinazione o Rafforzamento dell'altrui proposito criminoso

«Infatti, secondo il comune significato delle parole, istigazione altro non è che l'incitamento a commettere atti riprovevoli, sicché anche l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, adoperato dal legislatore del 1993, equivaleva alla istigazione, considerato che la discriminazione razziale continua a essere riprovevole nella successione delle leggi penali di cui si discute. In sostanza, la sostituzione del verbo "incitare" col verbo "istigare" non è altro che una precisazione linguistica che non modifica per nulla la portata incriminatrice della norma».

(Cass., Sez. III, 03/10/2008, n. 37581).

Orientamento che, alla luce della nuova norma incriminatrice, parrebbe superato. Infatti la modifica del testo evidenzia il passaggio da un **astratto** incoraggiamento ad un **concreto pericolo** che tale incoraggiamento venga recepito. **In altre parole istigazione è un termine più ristretto di incoraggiamento.**

Primo comma lett.b)

Violenza

in qualsiasi modo,
istiga a commettere

o

commette violenza o atti di **provocazione** alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

*Si tratta di **violenza-mezzo** (non violenza-fine): persegue una finalità di coercizione, atteggiandosi quale specifica modalità della condotta nei delitti contro la libertà .*

Consiste in ogni atto esteriore, ogni mezzo fisico idoneo a costringere taluno all'azione, od alla inazione, a paralizzare o togliere in un'altra persona la facoltà di volere e di agire conformemente alla propria volontà.

*Nel codice penale infatti, il concetto di violenza di cui all'art. 610, è collocato al titolo XII «*Dei delitti contro la persona*», capo III, «*Dei delitti contro la libertà individuale*», «*sez. III **Dei delitti contro la libertà morale***».*

Caratteristiche del reato

Reato comune

A condotta libera

Reato istantaneo

Dolo specifico

Tentativo non ammesso (salvo il commettere violenza)

Art. 604-bis comma 2

Partecipazione, promozione o direzione di organizzazioni, associazioni o movimenti con scopi di incitamento alla discriminazione razziale o violenza

È vietata ogni **organizzazione, associazione, movimento o gruppo** avente tra i propri scopi l'**incitamento** alla **discriminazione** o alla **violenza** per motivi **razziali, etnici, nazionali o religiosi**. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o **presta assistenza** alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che **promuovono** o **dirigono** tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni

Reato di pericolo

Reato permanente

Dolo specifico

Forma associativa

Organizzazione
Associazione
Movimento
Gruppo



partecipa
presta assistenza
promuovono o dirigono

incitamento **discriminazione**
violenza



Comma 3
Negazionismo
(Titolo autonomo di reato o circostanza aggravante?)

Propaganda/Istigazione/Incitamento



Concreto pericolo di diffusione



Apologia della Shoah
crimini di **genocidio**
crimini contro l'**umanità**
crimini **di guerra**

Circostanza aggravante indipendente

Elementi per supporre l'esistenza di una circostanza aggravante c.d. *indipendente* (la pena è determinata non con aumenti ma con autonoma indicazione del legislatore):

1. La norma esprime elementi che –a ben vedere- sono una specificazione di un particolare modo di essere o di una variazione di intensità;
2. Vi è un richiamo alle condotte (propaganda e istigazione) di cui al comma 1 lett. a) e b);
3. Non deve ingannare il dato letterale di cui all'art. 604-ter.

Negazionismo

Atteggiamento di rifiuto nei riguardi di verità storiche aventi ad oggetto casi eclatanti di discriminazione, spesso con impiego di violenza in danno a determinate comunità etniche, religiose ecc.

Negando tali verità storiche, si esprime un atteggiamento indirettamente adesivo a tali discriminazioni.

Apologia

Esaltazione, plauso pubblico di un fenomeno criminoso discriminatorio.

Segna con chiarezza l'adesione alle condotte discriminatorie.

Art. 604 ter Circoſtanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergaſtolo commessi per finalit  di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivit  di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalit  la pena   aumentata fino alla met .

Le circoſtanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit  di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Bibliografia

Arendt H. La banalità del male -Feltrinelli 2015-; *Baumann Z. Modernità e olocausto*-il Mulino 2010; *Cassano M. Negazionismo e opportunità di una risposta penale*-risorsa informatica-; *Insolera G. Tempo, memoria e diritto penale* -Diritto Penale contemporaneo-risorsa informatica; *Leotta C. D. Discriminazione per motivi razziali: solo se fondata sulle qualità personali e non sui comportamenti*-risorsa informatica-; *Militello E. Giustizia riparativa, conflitti sociali e hate incidents*- in Cass. Pen. aprile 2019-; *Minerbi S. Eichmann-Diario del processo* -Luni editore 2000-; *Pavich G.-Bonomi A. Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente...*-Diritto Penale Contemporaneo risorsa informatica-; *Pulitanò D. Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio* -Diritto Penale Contemporaneo, risorsa informatica-; *Schmitt C. Risposte a Norimberga* -Laterza 2000-; *Spena A. La parola odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*- risorsa informatica-; *Toaff A. Pasque di sangue*- il Mulino 2010-.